

Scheda 2**LA VALUTAZIONE DELL'ABUSO SESSUALE TRA SCIENZA ED EMOZIONE¹**

L'abuso sessuale sui minori, in quanto rottura di un tabù estremamente radicato nelle società occidentali contemporanee, è una realtà che spaventa, una realtà verso cui non solo genitori e semplici cittadini, ma anche psicologi, magistrati, educatori ed esperti nel settore non possono, in quanto esseri umani, essere scevri da sentimenti di paura, di angoscia e, in certe situazioni, di vero terrore. È proprio l'impatto emotivo che tale fenomeno determina a renderne più difficile l'identificazione, la diagnosi e la corretta presa in carico. Si oscilla infatti tra due reazioni, entrambe pericolose perché mistificanti la realtà: da un lato la negazione e dall'altro l'allarme ingiustificato.

Nel passato è prevalso il primo atteggiamento: per molto tempo ci si è illusi che atti così aberranti potessero avvenire solo ed esclusivamente in luoghi lontani da «noi», a bambini diversi dai nostri, ad opera di uomini estranei, stranieri.

Oggi, al contrario, prevale un atteggiamento di allarme che si può ben definire ingiustificato, non perché si può pensare che l'abuso sessuale minorile non esista o sia molto raro, ma perché si è potuto constatare che i riflettori vengono erroneamente puntati su situazioni clamorose, ma fittizie, lasciando invece in ombra – e quindi inascoltati – i casi reali. Se da una parte l'abuso sessuale è diventato un problema sociale perché ha assunto rilevanza rispetto ai valori condivisi dall'intera società, dall'altra, non si può né si deve dimenticare che è sempre difficile fare delle stime precise della quantità di abusi occorsi effettivamente. Non tutti i maltrattamenti vengono denunciati alle autorità o comunque giungono a conoscenza di un servizio di protezione e non tutti i casi denunciati corrispondono ad abusi realmente avvenuti. Molti abusi reali restano quindi impuniti mentre tra i casi denunciati piuttosto frequenti sono i cosiddetti falsi positivi e cioè quelle situazioni identificate come possibili abusi sessuali su minori che a seguito di attente investigazioni si rivelano invece non accaduti (Gulotta; Cutica, 2004).

L'opinione pubblica viene sempre più sollecitata su questo tema che, scatenando emozioni forti, suscita talvolta reazioni poco razionali con veri e

¹ La presente scheda è stata redatta dal Prof. Guglielmo Gulotta, avvocato e professore ordinario di Psicologia giuridica nell'Università di Torino.

propri schieramenti di pensiero poco utili ai fini dell'accertamento della verità e di una migliore protezione del minore.

I media, se da una parte hanno il grande merito di aver rotto il silenzio su un tema da sempre occultato da vergogna e connivenza, dall'altra contribuiscono attraverso toni troppo accesi e sensazionalisti a dare vita ad un clima di terrore e di "caccia alle streghe" con conseguenti errori giudiziari e accuse infondate. Negli Stati Uniti, intorno agli anni Ottanta-Novanta del secolo passato, si è assistito all'aumento esponenziale delle denunce di abuso sessuale sui minori, denunce per lo più infondate. L'attenzione agli elementi indicatori di abuso sessuale si era trasformata in una forma sociale patologica di isteria di massa, tanto che molti adulti, in particolare gli insegnanti delle scuole materne, giunsero ad evitare qualsiasi forma di contatto fisico con i bambini per il timore di poter essere denunciati dagli stessi piccoli alunni o dagli adulti presenti (Mazzoni, 2003).

In Italia, il clamore suscitato dalla vicenda dei presunti abusi all'interno della scuola materna Olga Rovere di Rignano ha richiamato l'attenzione dei media – e di conseguenza dell'opinione pubblica – sul fenomeno dell'abuso sessuale creando veri e propri schieramenti: gli innocentisti e i colpevolisti.

Ecco le domande che avanzano i primi: «Come è possibile che dopo venti e più anni di lavoro, delle maestre improvvisamente inizino ad abusare dei loro piccoli alunni dandoli addirittura in pasto ad una banda di pedofili? Come possono aver occultato le loro malefatte per tanto tempo? Come è possibile che nessuno si sia mai accorto di nulla? Come è possibile che non vi sia alcun riscontro?».

Data l'impossibilità di trovare una risposta logica e convincente, l'unica spiegazione plausibile è che i bambini stiano «mentendo».

I secondi, di contro, si chiedono: «Come si spiegano le gravissime dichiarazioni dei bambini se non con l'aver effettivamente patito ciò che raccontano? Che motivo avrebbero i genitori di accusare falsamente le insegnanti dei propri figli coinvolgendoli in una vicenda tanto dolorosa?».

L'unica risposta plausibile è che i bambini non possono aver mentito, ergo gli abusi sono stati commessi.

Non sarebbe corretto aderire tout court ad uno di questi due schieramenti: ogni caso deve trovare le sue risposte. Combattere *per* e *nell'*interesse del minore significa, infatti, sapere individuare i *falsi abusi*, saper ascoltare e riconoscere i *veri abusi*.

Di seguito, sinteticamente, delineiamo come può prendere vita un *falso abuso* nella convinzione che la conoscenza di questi meccanismi sia essenziale per la corretta diagnosi del *vero abuso*.

COME NASCE E SI DIFFONDE IL SOSPETTO?

Bisogna innanzitutto sgomberare il campo dagli equivoci: nella quasi totalità dei casi, il falso abuso non prende vita dal mendacio e dalla calunnia, come si sarebbe portati a credere, bensì (come vedremo) dal fraintendimento; questo accade sia nelle situazioni di presunti abusi sessuali collettivi, sia in quelle individuali intra-familiari.

In tutti i casi trattati da chi scrive, in qualità di avvocato difensore degli imputati in processi, giornalmisticamente soprannominati *asili a luci rosse* perché aventi a scenario delle scuole materne, non si trattava di menzogne raccontate da minori, né tantomeno di malafede da parte dei genitori che non avevano alcun interesse e alcuna ragione di voler calunniare gli insegnanti o gli altri operatori scolastici.

Nelle situazioni di separazione coniugale, l'inasprirsi della conflittualità può portare a un aumento delle recriminazioni che entrambi i genitori si rivolgono l'uno l'altro fino a dare vita a vere e proprie accuse di abusi sessuali nei confronti dei figli. Se in alcuni casi tali denunce sono costruite ad arte per screditare la capacità genitoriale dell'altro, più spesso le false denunce sono in totale buona fede.

Si tratta di falsi allarmi generati dalla paura; di costruzioni sociali mediante le quali si parte da premesse infondate, le si interpreta ambiguamente e vengono proiettate sul bambino le proprie paure dando vita a un circolo vizioso di continue conferme.

Un genitore, di fronte a segnali di disagio manifestati dal figlio (incubi, insofferenza verso la scuola, etc.) o a segni fisici indefiniti (rossore nelle parti intime, etc.) può insospettirsi e interpretare il sintomo, di per sé ambiguo, come prova che qualcosa di terribile è capitato al proprio bambino. Gli errori più frequenti sono l'essere portati a pensare che se un minore ha conoscenze in materia di sesso inadeguate rispetto alla sua età – o che il genitore ritiene inadeguate – non può che averle acquisite attraverso contatti sessuali diretti e il ritenere che «il bambino non mente mai», se lo dice è perché l'ha vissuto.


La paura diventa terrore, le ipotesi diventano certezze.

Se si diffonde il sospetto dell'abuso, facilmente e ben presto viene individuato il presunto colpevole. I genitori cominciano, così, a cercare delle risposte alle loro domande: quale adulto o quali adulti, maschi, hanno contatti con mio figlio? Chi avrebbe potuto, senza che mi accorgessi di nulla, molestare mio figlio? Il genitore inizia a porre al minore domande di controllo tese chiaramente a sconfessare l'ipotesi paventata. È a questo punto che può delinearsi quello scenario che poi sfocia nella denuncia e nel processo penale. Il genitore può inavvertitamente indurre il bambino ad accusare falsamente

qualcuno perché egli stesso, nella sua formulazione della domanda, dà per scontato che qualcosa sia successo e che qualcuno lo abbia provocato.

Il maestro, il bidello, il padre, soprattutto nei casi di separazione conflittuale – è un cattivo marito, forse anche un cattivo padre – diventano ipotetici abusanti. Cerchiamo, con l’aiuto di uno schema grafico, di ricostruire la nascita del sospetto.

GRAFICO 1



I media, a questo punto, rinforzano e confermano i timori degli adulti, drammatizzando il fenomeno e iper-sensibilizzando l’opinione pubblica. Il presunto abusante viene immediatamente visto come il pedofilo, come l’orco, l’uomo nero, e condannato dai cittadini prima ancora che inizi il processo, prima ancora che il giudice abbia svolto il suo compito: l’accertamento della verità giudiziale, ovvero stabilire se le prove presentate dall’accusa consentono di giungere ad un giudizio «oltre ogni ragionevole dubbio di colpevolezza».

Sarebbe, quindi, opportuno un più incisivo controllo alle violazioni dei diritti della privacy da parte dei media che troppo spesso prendono per buona una versione, spesso quella delle famiglie delle presunte vittime – anche perché sposare altre versioni sarebbe quantomeno “impopolare” – e contribuiscono a determinare ciò che osservano, il *fattoide*, ovvero situazioni che hanno

l'apparenza del fatto pur non essendolo: sono cioè dei fantasmi, più o meno consapevoli, che attraverso fraintendimenti, suggestioni e rapida propagazione si reificano assumendo le sembianze di qualcosa realmente accaduto.

Sartre diceva che «le parole sono pistole cariche» e hanno la terribile forza di costruire la realtà.

LA VALUTAZIONE DELL'ABUSO: CON EMOZIONE, CON SCIENZA

La tutela dei piccoli è sempre imprescindibile: in natura, tutte le specie di cuccioli sono sempre protetti dagli animali adulti e mai aggrediti. È naturale che in una situazione di questo tipo la risposta all'aggressione sia anche viscerale. Mentre la tigre sferra, senza porsi troppe domande circa le intenzioni, una zampata a chiunque si avvicini ai suoi cuccioli, per quanto riguarda gli uomini la decodifica delle intenzioni e l'investigazione circa la reale aggressione è un dato recepito dalla nostra evoluzione così distinta da altri animali. Per questo, quando si parla di bambini, che si suppone siano aggrediti, la protezione deve essere totale.

Nel momento in cui le madri, gli psicologi, gli investigatori aderiscono ad una teoria, «mio figlio/ il bambino x è forse vittima di abuso sessuale», tendono, poi, ad esaminare i fatti attraverso quella teoria cercando solo conferme invece di osservare obiettivamente tutti i dati disponibili. Semplicemente, vedono, sentono e percepiscono quello che conferma la loro teoria e tralasciano il resto. In questa direzione si muove anche l'ipotesi investigativa la quale determina ciò che gli inquirenti decideranno di osservare ed esaminare. Ma non solo: determina quello che cercano, il modo in cui interagiscono con i testimoni, le domande che fanno, il modo in cui scrivono i verbali. Niente di tutto questo viene fatto in malafede, ma tutto ciò può produrre errori nelle indagini. Albert Einstein, in una famosa frase, affermava: «È la teoria che determina ciò che noi osserviamo» (Watzlawick, 1976). Al centro del sistema valutativo non c'è solo l'osservatore ma anche i suoi assunti teorico-metodologici, le sue convinzioni sul e circa il mondo: il come e il perché conosciamo stabilisce, quindi, il che cosa conosciamo.

Le pressioni dell'opinione pubblica, il timore di non identificare un abuso che si è effettivamente verificato, la paura di non individuare il presunto pedofilo, permettere che un altro bambino possa essere vittima di fatti atroci, possono facilmente portare l'esperto a compiere, inconsapevolmente, una serie di errori cognitivi e/o professionali.

Alla luce di queste considerazioni come è possibile valutare nella maniera più corretta possibile situazioni di abuso senza essere influenzati da pregiudizi di colpevolezza?

Il perito o il giudice nel momento dell'ascolto deve, in primis, essere consapevole che facilmente la mente umana può incorrere in tranelli, *bias*, che influenzeranno inevitabilmente il modo di porre le domande. Deve, quindi, possedere la capacità di sgombrare il campo dalle ombre delle suggestioni di cui il bambino può essere inconsapevole vittima. Uno degli errori più gravi, per le conseguenze dannose che produce, e più frequente, perché è una tendenza innata degli esseri umani, è l'atteggiamento verificazionista: partendo da un'ipotesi, si cercano elementi che la confermino, che la verifichino trascurando ciò che potrebbe disconfermarla, falsificarla. Si persevera quindi nella propria tesi, non considerando gli elementi discordanti (perseveranza nella credenza).

L'ascolto di soggetti in età evolutiva deve essere condotto con una competenza professionale specifica, partendo sempre dal presupposto che per l'evento accaduto potrebbero esserci spiegazioni diverse.

Un altro pregiudizio o deformazione professionale è la tendenza a interpretare i dati in funzione delle informazioni che già si possiedono e si considerano probabili (euristica della disponibilità).

Si proverà a esemplificare i meccanismi appena descritti attraverso un caso trattato da chi scrive.

In un processo, tuttora in corso, il giudice decide di risentire la minore dopo quattro anni dai presunti fatti. È evidente, dalle modalità con cui interroga la piccola, l'assenza di neutralità: dall'inizio si presuppone che la minore debba dire qualcosa che la intimorisca, che debba raccontare cose brutte che la fanno stare male e di cui si deve liberare. Il giudice segue una logica verificazionista, non prende neppure in considerazione ipotesi alternative al presunto trauma sessuale: l'abuso, che si doveva accertare, era già dato per avvenuto. Inoltre, in diversi passaggi vengono dati alla minore numerosi rinforzi positivi affinché parli, dicendole per esempio che è bravissima se riesce a ricordare questi avvenimenti spiacevoli, ponendole domande che danno per scontata la sussistenza del fatto oggetto di indagini.

GIUDICE: Amore, ma hai ragione! Eh! Eri talmente piccolina. Ma raccontami un po' che cosa ti chiedeva il papà. Perché tu non potevi difenderti, cioè non potevi capire, eri piccola (...)

GIUDICE: Io lo so che ti dispiace ricordare queste cose qua, però mi devi proprio aiutare guarda a capire che cosa è successo.

(..)

GIUDICE: Eh va bè, però tu te le sei ricordate queste cose.

Minore: E sì, infatti (...)

GIUDICE: Allora sei stata proprio brava.

GIUDICE: Ma sì, stai tranquilla. Adesso tu ti devi liberare (...) togliere tutte queste cose dal cuoricino piano piano. Una volta che le racconti (...)

Certamente l'ascolto delle dichiarazioni del minore è una delle fasi più delicate, perché la sua testimonianza costituisce spesso l'unico elemento probante in base al quale fondare l'accusa contro l'abusante. Se tale esame non viene condotto in maniera adeguata, ma con approssimazione e superficialità, c'è il rischio di compromettere irrimediabilmente la possibilità di comprendere che cosa è davvero successo.

Nel terzo Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia (2006-2007), si sottolinea la necessità di rivedere le norme del Codice di procedura penale relative alla testimonianza del minore vittima affinché siano garantite non solo le esigenze della presunta parte offesa ma anche dell'imputato.

La scelta degli stessi periti e dei consulenti, inoltre, dovrebbe essere fatta secondo validi criteri che garantiscano formazione e competenze specifiche, nonché una comprovata conoscenza e rispetto dei diritti dell'infanzia, fondamentali per lo svolgimento delle funzioni che sono chiamati a svolgere.

Essere esperti significa avere sempre in mente che si ha a che fare con dei bambini, prima di tutto, e, in alcuni casi, con bambini abusati che vivono in una condizione di fragilità, di debolezza e di sofferenza. Occorre onestamente chiedersi se si è preparati culturalmente e scientificamente ad affrontare questa esperienza, se si è pronti a sintonizzarsi con l'eventuale ascolto dell'abuso.

Una buona valutazione non implica né richiede che l'intervistatore o l'esperto chiamato a valutare la testimonianza del minore si defili totalmente dal suo essere personale, che utilizzi un linguaggio impersonale, neutralizzando il più possibile la sua presenza per non inquinare con elementi soggettivi l'ascolto. Piuttosto l'esperto che si occupa della valutazione e/o dell'ascolto del minore deve saper essere *empatico*, deve saper trasmettere al minore la sensazione di essere ascoltato ed accolto, senza che venga persa, però, la propria capacità di elaborazione critica, mantenendo mentalmente una posizione di dubbio circa l'autenticità di quanto il minore racconta, consapevole che il proprio comportamento può influenzare in maniera indelebile il racconto del minore.

Essendo la testimonianza del minore una prova di particolare rilievo, è indispensabile innanzitutto – pena l'inquinamento della prova stessa e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni – la valutazione della capacità del minore di rendere testimonianza. L'accertamento della capacità testimoniale non riguarda solo l'aspetto cognitivo (memoria, linguaggio, ect.), ma anche quello emotivo (le dinamiche interne del minore di fronte ad un'eventuale audizione) nel primario interesse del fanciullo. Solo se ritenuto in grado di testimoniare, allora, si potrà procedere all'ascolto.

L'ascolto, nonostante sia evidentemente finalizzato alla raccolta della "prova", deve innanzitutto essere condotto nel rispetto dei diritti del minore,

nella consapevolezza che in ogni caso l'accertamento della verità dei fatti è un compito che spetta esclusivamente al giudice, *peritus peritorum*. L'esaminatore dovrà cercare di facilitare il racconto, non guidarlo attraverso domande, né interromperlo di continuo; dovrà favorire il racconto libero senza porre domande inducenti, suggestive che, se formulate, hanno importanti ripercussioni sulla narrazione del minore.

Solo una buona intervista permetterà di valutare l'attendibilità del racconto del minore.

È importante utilizzare dei criteri condivisi dalla comunità scientifica per poter valutare le interviste stesse al fine di identificare il grado di attendibilità delle dichiarazioni del bambino. Sono stati proposti alcuni sistemi per codificare a posteriori le interviste investigative e trarne elementi a sostegno o a disconferma della loro attendibilità. La tecnica più usata dagli esperti per la valutazione delle denunce, degli esami è la Statement Validity Analysis (SVA) che permette di misurare il livello di credibilità non del bambino ma della testimonianza.

Un aspetto cruciale che l'esperto o il giudice deve tenere necessariamente in considerazione per poter valutare l'attendibilità del racconto del minore è l'influenza suggestiva che la terapia può avere avuto nel racconto del minore, qualora il minore abbia intrapreso un percorso psicoterapeutico prima di essere ascoltato in sede di incidente probatorio. Ampia letteratura (Dettore, Fuligni, 1999; Abruzzese, 1999; Mazzoni, 2000) sottolinea e consiglia vivamente di non iniziare un percorso terapeutico perché la terapia stimola fantasie che potrebbero confondere alcune ricostruzioni mnemoniche. Spesse volte, la terapia viene utilizzata o proposta come fase preparatoria alla testimonianza o come momento utile per sollecitare o favorire le rivelazioni del minore presunta vittima. In questo modo si rischia di sottoporre il bambino ad un eccessivo carico di sollecitazioni potenzialmente stressanti ed invasive.

In ultimo, è opportuno ricordare che esistono norme giuridiche e deontologiche precise, oltre che protocolli scientificamente fondati, per l'esame del minore in caso di presunto abuso, ma, soprattutto, che l'accertamento dei fatti (*gli abusi ci sono stati oppure no?*) esula dalle competenze e dalle possibilità della psicologia.

Nello schema qui di seguito riportato vengono indicate alcune delle linee guida e protocolli che l'esperto chiamato a fornire un contributo nella valutazione di presunti abusi sessuali o gli adulti che interagiscono con il minore – magistrati, giudici, poliziotti, giornalisti – dovrebbero conoscere e rispettare.

PROTOCOLLI E LINEE GUIDA

Linee guida dello psicologo forense	Approvate dal Consiglio direttivo dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Roma il 17 gennaio 1999, costituiscono un imprescindibile <i>vademecum</i> cui attenersi nello svolgimento di consulenze tecniche e perizie.
Carta di Noto Linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale	Ideata nel 1996 e aggiornata nel 2002, è il frutto dell'apporto interdisciplinare di magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e responsabili di Servizi. È ormai un riferimento costante per giurisprudenza, letteratura e dottrina. Si tratta di suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale.
Linee guida in tema di abuso sui minori elaborate dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza	Tale documento indica le competenze specifiche del neuropsichiatra infantile nel percorso di rilevazione, diagnosi e trattamento degli abusi in età evolutiva.
La Carta di Treviso	La Carta di Treviso è il primo documento di autodisciplina, o meglio, autoregolamentazione deontologica che impegna i giornalisti a norme e comportamenti eticamente corretti nei confronti dei minori. Il protocollo è stato firmato il 5 ottobre 1990 dall'Ordine dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dal Telefono Azzurro con l'intento di disciplinare i rapporti tra informazione e infanzia. Il documento, poi approfondito e integrato dal <i>Vademecum</i> del 25 novembre 1995 e ancora il 30 marzo 2006, sottolinea il principio di difendere l'identità, la personalità e i diritti del minore vittima, o colpevole di reati, o comunque coinvolto in situazioni che potrebbero compromettere la sua psiche. La Carta di Treviso costituisce una norma vincolante di autoregolamentazione per i giornalisti italiani e una guida ideale e pratica per tutti i comunicatori.
Protocollo di Venezia	Il Protocollo di Venezia delinea e specifica le linee guida alle quali gli esperti dovrebbero attenersi nell'affrontare casi di abuso sessuale collettivo su minori. È stato redatto a San Servolo (Venezia) il 23 settembre 2007, a conclusione di un simposio interdisciplinare in tema di diagnosi forense di abusi sessuali collettivi.